



TICKET LICENZIAMENTO

10 febbraio 2020

2020

Il **contributo NASPI** deve essere **erogato** dal datore di lavoro privato **in caso di licenziamento** del lavoratore assunto a tempo indeterminato. E comunque, in qualsiasi caso in cui il rapporto recede senza una volontà del lavoratore (es. dimissioni per giusta causa).

Il contributo è dovuto anche qualora il lavoratore non abbia maturato i requisiti soggettivi per l'accesso alla NASPI, ovvero il datore di lavoro è a conoscenza della ricollocazione del lavoratore presso altro impiego.

Il **contributo**, per **l'anno 2020**, è pari a **503,30 euro** (41% di 1.227,55 euro) **per ogni anno di lavoro effettuato, fino ad un massimo di 3 anni** (l'importo massimo del contributo è pari a **1.509,90 euro** – arrotondato alle 2 cifre – per rapporti di lavoro di durata pari o superiore a 36 mesi).

Il contributo deve essere calcolato in proporzione ai mesi di anzianità aziendale e senza operare alcuna distinzione tra tempo pieno e part-time. Infine, vanno calcolati i mesi superiori a 15 giorni: la quota mensile è pari a **41,94 euro/mese** (503,30/12).

Il contributo va versato, in un'unica soluzione, entro il giorno 16 del secondo mese successivo al licenziamento.

AZIENDA SOGGETTA ALLA CIGS

AZIENDA NON SOGGETTA ALLA CIGS

mesi anzianità (fino a max 3 anni)	licenziamento individuale	licenziamento collettivo		mesi anzianità (fino a max 3 anni)	licenziamento individuale	licenziamento collettivo	
		con accordo sindacale	senza accordo sindacale			con accordo sindacale	senza accordo sindacale
1	41,94	83,88	251,64	1	41,94	41,94	125,82
2	83,88	167,76	503,28	2	83,88	83,88	251,64
3	125,82	251,64	754,92	3	125,82	125,82	377,46
4	167,76	335,52	1.006,56	4	167,76	167,76	503,28
5	209,70	419,40	1.258,20	5	209,70	209,70	629,10
6	251,64	503,28	1.509,84	6	251,64	251,64	754,92

7	293,58	587,16	1.761,48	7	293,58	293,58	880,74
8	335,52	671,04	2.013,12	8	335,52	335,52	1.006,56
9	377,46	754,92	2.264,76	9	377,46	377,46	1.132,38
10	419,40	838,80	2.516,40	10	419,40	419,40	1.258,20
11	461,34	922,68	2.768,04	11	461,34	461,34	1.384,02
12	503,28	1.006,56	3.019,68	12	503,28	503,28	1.509,84
13	545,22	1.090,44	3.271,32	13	545,22	545,22	1.635,66
14	587,16	1.174,32	3.522,96	14	587,16	587,16	1.761,48
15	629,10	1.258,20	3.774,60	15	629,10	629,10	1.887,30
16	671,04	1.342,08	4.026,24	16	671,04	671,04	2.013,12
17	712,98	1.425,96	4.277,88	17	712,98	712,98	2.138,94
18	754,92	1.509,84	4.529,52	18	754,92	754,92	2.264,76
19	796,86	1.593,72	4.781,16	19	796,86	796,86	2.390,58
20	838,80	1.677,60	5.032,80	20	838,80	838,80	2.516,40
21	880,74	1.761,48	5.284,44	21	880,74	880,74	2.642,22
22	922,68	1.845,36	5.536,08	22	922,68	922,68	2.768,04
23	964,62	1.929,24	5.787,72	23	964,62	964,62	2.893,86
24	1.006,56	2.013,12	6.039,36	24	1.006,56	1.006,56	3.019,68
25	1.048,50	2.097,00	6.291,00	25	1.048,50	1.048,50	3.145,50
26	1.090,44	2.180,88	6.542,64	26	1.090,44	1.090,44	3.271,32
27	1.132,38	2.264,76	6.794,28	27	1.132,38	1.132,38	3.397,14
28	1.174,32	2.348,64	7.045,92	28	1.174,32	1.174,32	3.522,96
29	1.216,26	2.432,52	7.297,56	29	1.216,26	1.216,26	3.648,78

30	1.258,20	2.516,40	7.549,20	30	1.258,20	1.258,20	3.774,60
31	1.300,14	2.600,28	7.800,84	31	1.300,14	1.300,14	3.900,42
32	1.342,08	2.684,16	8.052,48	32	1.342,08	1.342,08	4.026,24
33	1.384,02	2.768,04	8.304,12	33	1.384,02	1.384,02	4.152,06
34	1.425,96	2.851,92	8.555,76	34	1.425,96	1.425,96	4.277,88
35	1.467,90	2.935,80	8.807,40	35	1.467,90	1.467,90	4.403,70
36	1.509,84	3.019,68	9.059,04	36	1.509,84	1.509,84	4.529,52

Licenziamenti individuali

Tipologia di risoluzione da rapporto a tempo indeterminato	Ticket dovuto
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo	SI
Licenziamento per giustificato motivo soggettivo	SI
Licenziamento per giusta causa	SI
Licenziamento durante o al termine del periodo di prova	SI
Licenziamento per superamento del periodo di comporto	SI
Licenziamento lavoratore intermittente (esclusivamente per i periodi lavorati che concorrono al computo dell'anzianità aziendale)	SI

Licenziamento personale domestico	NO
Recesso dell'Apprendista al termine del periodo formativo	SI

Dimissioni volontarie	NO
Dimissioni per giusta causa	SI
Dimissioni nel periodo tutelato per maternità	SI

Risoluzione consensuale dinanzi la Commissione di conciliazione ITL (articolo 410 c.p.c.)	NO
Risoluzione consensuale in sede sindacale (articolo 411 c.p.c.)	NO

Risoluzione consensuale a seguito di Conciliazione obbligatoria per GMO presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro (per aziende in tutela reale – articolo 18 Legge 300/70). Non si applica nei confronti dei rapporti a tempo indeterminato a Tutele Crescenti	SI
Risoluzione in caso di trasferimento oltre 50 Km dalla residenza del lavoratore	SI
Licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dal ccnl	NO
Interruzione di rapporto a tempo indeterminato nel settore delle costruzioni edili per completamento delle attività e chiusura del cantiere	NO
Decesso del lavoratore	NO

Licenziamenti collettivi

Nell'ambito di una procedura di **licenziamento collettivo**, i datori di lavoro sono tenuti a versare il contributo che è costituito da una somma pari all'**82% del massimale mensile NASPl per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni** (articolo 1, comma 137, della legge n. 205/2017).

Per l'**anno 2020**, essendo il massimale mensile NASPl pari a 1.227,55 euro, **per ogni 12 mesi** di anzianità aziendale, la contribuzione da versare è pari a **1.006,59 euro** ($1.227,55 \times 82\%$). Per i lavoratori **con anzianità pari o superiore a 36 mesi** il contributo è pari a **3.019,77 euro** ($1.006,59 \times 3$).

Nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale (articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223), **non abbia formato oggetto di accordo sindacale, la misura del contributo è moltiplicata per 3 volte.**

Il contributo deve essere rideterminato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro.

FONTE INPS



SEI SINDACATO EUROPEO INTERCATEGORIALE